

**GIURISDIZIONE: Tribunale Torino, Sezione Prima, Ordinanza, 30 maggio 2024, in** Giurisprudenza Italiana, 2025, 3, 575, con nota di Carlo Vittorio Giabardo *“Provvedimento cautelare “climatico” e giurisdizione del giudice ordinario”*.

**1. Giurisdizione civile – Provvedimenti cautelari d’urgenza – Sospensione di delibera comunale in materia ambientale – Sospensione di un’opera intrapresa dalla pubblica amministrazione – Violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. – Giurisdizione del giudice ordinario – Sussistenza – Ragioni**

**2. Giustizia civile – Procedimento cautelare – Diritti fondamentali - Delibera comunale in materia ambientale – Violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. - Istanza di sospensione proposta da privati - Ampia nozione di ambiente in cui il privato "abita o lavora" - Legittimazione attiva e interesse al ricorso - Sussistenza – Ammissibilità**

**3. Giustizia civile – Tutela cautelare – Diritti fondamentali - Delibera comunale in materia ambientale – Violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. - Sospensione cautelare – Periculum in mora - Sussistenza – Individuazione**

**4. Giustizia civile – Tutela cautelare – Diritti fondamentali - Delibera comunale in materia ambientale – Sospensione di un’opera intrapresa dalla pubblica amministrazione – Violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost. – Sussistenza- Parziale accoglimento del ricorso – Adozione di misure di mitigazione del progetto - Ammissibilità –Potere del G.O. di ordinare "l'adeguamento dell'attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose" –Sussistenza.**

1. *<<la domanda con la quale il privato chieda la sospensione di un’opera intrapresa dalla pubblica amministrazione, assumendo che questa ... pregiudica la salubrità dell’ambiente in cui abita o lavora, recando così nocimento al proprio benessere biologico e psichico, si ricollega ad una posizione soggettiva inquadrabile nell’ambito del diritto alla salute, che la Costituzione riconosce e tutela in via primaria, assoluta, non condizionata ad eventuali interessi di ordine collettivo o generale, e, quindi, anche nei confronti dell’amministrazione medesima”, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 5172/1979; nello stesso senso, Cass. Sez. Un. 1463/1979 e, di recente, Cass. Sez. Un. 5668/2023)>>.*

2. Quanto al difetto di legittimazione attiva, risulta opportuno precisare che la Corte di Cassazione ha fatto riferimento all’ampia nozione di ambiente in cui il privato "abita o lavora"; alcuni ricorrenti risultano pacificamente residenti in corso B.; le affermazioni della consulenza tecnica del prof. G.L.B. in ordine alla rilevanza della "foresta urbana nel suo complesso" (p. 17) inducono a valutare in modo estensivo i presupposti relativi alla sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti.

3. Va rilevato che - sulla base di considerazioni condivisibili e non adeguatamente contestate dalle parti, fondate su accertamenti analitici, relativi anche alla pregressa realizzazione di un intervento simile in corso U., e sulla disamina della letteratura scientifica in materia e delle esperienze di altre città -, il consulente tecnico, per un verso, ha verificato che "l'alberata è in regressione", anche per criticità "strutturali" (che "derivano da errori di progettazione, avvenuta a metà del secolo scorso, quando le conoscenze di arboricoltura urbana erano limitate e le dinamiche urbane diverse dalle attuali"), con conseguente diminuzione della sua capacità "di stoccaggio di CO2, di rimozione di inquinanti, ombreggiamento ed abbassamento della temperatura", affermando che "il progetto previsto dal resistente affronta i problemi strutturali dell'alberata" (p. 19 e 20); per altro verso, ha riscontrato "criticità" nella "transizione tra l'attuale e il futuro scenario", derivanti dalla contestuale sostituzione dell'intera alberata, individuando alcune "misure idonee a mitigare l'impatto del progetto" (p. 20).

Sotto questo secondo profilo - premesso che nella relazione dell'ausiliario dr. E.C. si dà atto dell'esistenza di specifici nessi tra temperatura e salute (p. 165 e seg., in cui si afferma che "un eccesso di mortalità durante la stagione calda è stato segnalato in diversi studi epidemiologici, in particolare dopo l'intensa ondata di calore in Europa del 2003. ... Vari studi mostrano associazioni significative tra esposizione al calore e ricoveri ospedalieri.") -, ai fini della decisione risultano decisivi gli accertamenti eseguiti dal prof. B. tramite analisi satellitare in ordine all'intervento simile, già realizzato in corso Umbria, da cui risulta che esso negli anni 2022 e 2023 ha "indotto un aumento dei valori di temperatura massima stagionale (LST - ossia Land Surface Temperature) di +2 C", rappresentato graficamente, anche in confronto con la situazione di corso B., nella figura 5 (p. 14). Questo aumento, destinato a verificarsi anche in corso B., deve ritenersi idoneo a ledere il diritto alla salute dei ricorrenti, con conseguente integrazione dei presupposti della tutela cautelare.

4. Il ricorso deve essere parzialmente accolto, ordinando al Comune di Torino, con riferimento all'esecuzione del progetto di "Manutenzione straordinaria forestazione urbana", relativamente al Lotto 3 (doc. 1 fasc. ric.), di adottare le misure di mitigazione n. 1 i), 1 iii) e 2) e, pertanto, di "sostituire i segmenti in maggiore regressione, in cui la densità arborea è più rarefatta a causa degli abbattimenti intervenuti negli anni e in cui sono presenti alberi in condizioni morfofunzionali e fitosanitarie più compromesse", di "sostituire prioritariamente quei segmenti per i quali si possono impiegare materiali vivaistici con standard dimensionali più elevati ... di circonferenza-fusto 20-25 cm e altezza 4 m circa" e di "introdurre layer vegetali orizzontali" ("che aumentano l'evapotraspirazione, direttamente correlata alla mitigazione dell'effetto isola di calore"), interessando tutta la superficie tecnicamente utile degli stalli drenanti di cui agli schemi AP 01 a) e AP 01 b) (cons. p. 20 e 21; doc. 2 fasc. res. p. 22 - 24).

Al riguardo va infatti osservato, in primo luogo, che, in materia di diritti fondamentali, il giudice ordinario può imporre alla Pubblica Amministrazione non solo la cessazione, ma anche "l'adeguamento dell'attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose" (Cass. Sez. Un. 5668/2023); nella specie, è questa la soluzione idonea a evitare la lesione del diritto alla salute dei ricorrenti, che, per contro, non sarebbe tutelato dalla sospensione dell'esecuzione dell'intervento, richiesta in via principale, considerate le attuali condizioni dell'alberata, quali risultano dalla consulenza tecnica (p. 19 e 20).

#### Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I ricorrenti, nella loro qualità di residenti in corso B. o nelle sue "immediate vicinanze" (ric. p. 2), hanno chiesto, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., di "ordinare al Comune di Torino di sospendere immediatamente l'esecutività della Delib. n. 528 ... del 26 luglio 2022, e, per l'effetto, di non attuare i lavori di abbattimento e sostituzione dell'intero filare alberato di corso B., e comunque disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia ... più idoneo ad eliminare il pregiudizio" (p. 23), adducendo a motivo "la tutela del loro diritto alla salute nella sua particolare accezione di diritto ad un ambiente salubre" (p. 7), che sarebbe pregiudicato dalla realizzazione dell'intervento di cui al Lotto 3, che prevederebbe "l'abbattimento dell'intera alberata presente, per un numero totale di 282 alberi, con successiva nuova piantumazione" di altre specie arboree (p. 4).

Costituendosi in giudizio, il resistente, in via pregiudiziale e preliminare, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, "l'inammissibilità dell'azione per omessa individuazione del contenuto della futura causa di merito" (p. 13), il "difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti" (p.

15) e l'"insindacabilità" delle scelte dell'Amministrazione (p. 17); nel merito, ha chiesto il rigetto delle istanze avversarie per difetto sia del *fumus boni iuris* che del *periculum in mora*

Per quanto concerne lo svolgimento del processo, si dà atto della rinuncia al ricorso di G.N..

La seconda eccezione pregiudiziale del resistente deve essere rigettata, perché il ricorso consente di individuare, seppur implicitamente, le domande di merito, le quali, considerato il complesso delle argomentazioni dell'atto introduttivo, devono ritenersi coincidenti con le misure richieste in via cautelare.

Le altre eccezioni pregiudiziali risultano invece infondate con riferimento alle prospettazioni dei ricorrenti relative alla violazione del diritto alla salute, tutelato dall'art. 32 Cost., tenuto conto del risalente e consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui "la domanda con la quale il privato chieda la sospensione di un'opera intrapresa dalla pubblica amministrazione, assumendo che questa ... pregiudica la salubrità dell'ambiente in cui abita o lavora, recando così nocimento al proprio benessere biologico e psichico, si ricollega ad una posizione soggettiva inquadrabile nell'ambito del diritto alla salute, che la Costituzione riconosce e tutela in via primaria, assoluta, non condizionata ad eventuali interessi di ordine collettivo o generale, e, quindi, anche nei confronti dell'amministrazione medesima", con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 5172/1979; nello stesso senso, Cass. Sez. Un. 1463/1979 e, di recente, Cass. Sez. Un. 5668/2023).

Quanto al difetto di legittimazione attiva, risulta opportuno precisare che la Corte di Cassazione ha fatto riferimento all'ampia nozione di ambiente in cui il privato "abita o lavora"; alcuni ricorrenti risultano pacificamente residenti in corso B.; le affermazioni della consulenza tecnica del prof. G.L.B. in ordine alla rilevanza della "foresta urbana nel suo complesso" (p. 17) inducono a valutare in modo estensivo i presupposti relativi alla sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti.

Ciò premesso, va ora rilevato che - sulla base di considerazioni condivisibili e non adeguatamente contestate dalle parti, fondate su accertamenti analitici, relativi anche alla pregressa realizzazione di un intervento simile in corso U., e sulla disamina della letteratura scientifica in materia e delle esperienze di altre città -, il consulente tecnico, per un verso, ha verificato che "l'alberata è in regressione", anche per criticità "strutturali" (che "derivano da errori di progettazione, avvenuta a metà del secolo scorso, quando le conoscenze di arboricoltura urbana erano limitate e le dinamiche urbane diverse dalle attuali"), con conseguente diminuzione della sua capacità "di stoccaggio di CO<sub>2</sub>, di rimozione di inquinanti, ombreggiamento ed abbassamento della temperatura", affermando che "il progetto previsto dal resistente affronta i problemi strutturali dell'alberata" (p. 19 e 20); per altro verso, ha riscontrato "criticità" nella "transizione tra l'attuale e il futuro scenario", derivanti dalla

contestuale sostituzione dell'intera alberata, individuando alcune "misure idonee a mitigare l'impatto del progetto" (p. 20).

Sotto questo secondo profilo - premesso che nella relazione dell'ausiliario dr. E.C. si dà atto dell'esistenza di specifici nessi tra temperatura e salute (p. 165 e seg., in cui si afferma che "un eccesso di mortalità durante la stagione calda è stato segnalato in diversi studi epidemiologici, in particolare dopo l'intensa ondata di calore in Europa del 2003. ... Vari studi mostrano associazioni significative tra esposizione al calore e ricoveri ospedalieri.") -, ai fini della decisione risultano decisivi gli accertamenti eseguiti dal prof. B. tramite analisi satellitare in ordine all'intervento simile, già realizzato in corso Umbria, da cui risulta che esso negli anni 2022 e 2023 ha "indotto un aumento dei valori di temperatura massima stagionale (LST - ossia Land Surface Temperature) di +2 C", rappresentato graficamente, anche in confronto con la situazione di corso B., nella figura 5 (p. 14). Questo aumento, destinato a verificarsi anche in corso B., deve ritenersi idoneo a ledere il diritto alla salute dei ricorrenti, con conseguente integrazione dei presupposti della tutela cautelare.

Sulla base di questi elementi, il consulente ha quindi prospettato "la possibilità di una programmazione diversa dell'intervento e di mitigazione del suo impatto, valorizzando i servizi ecosistemici ancora offerti dagli alberi esistenti nel periodo di transizione, in particolare per quanto riguarda l'azione di mitigazione delle temperature" (p. 20).

Per questi motivi, il ricorso deve essere parzialmente accolto, ordinando al Comune di Torino, con riferimento all'esecuzione del progetto di "Manutenzione straordinaria forestazione urbana", relativamente al Lotto 3 (doc. 1 fasc. ric.), di adottare le misure di mitigazione n. 1 i), 1 iii) e 2) e, pertanto, di "sostituire i segmenti in maggiore regressione, in cui la densità arborea è più rarefatta a causa degli abbattimenti intervenuti negli anni e in cui sono presenti alberi in condizioni morfofunzionali e fitosanitarie più compromesse", di "sostituire prioritariamente quei segmenti per i quali si possono impiegare materiali vivaistici con standard dimensionali più elevati ... di circonferenza-fusto 20-25 cm e altezza 4 m circa" e di "introdurre layer vegetali orizzontali" ("che aumentano l'evapotraspirazione, direttamente correlata alla mitigazione dell'effetto isola di calore"), interessando tutta la superficie tecnicamente utile degli stalli drenanti di cui agli schemi AP 01 a) e AP 01 b) (cons. p. 20 e 21; doc. 2 fasc. res. p. 22 - 24).

Per quanto concerne l'aspetto temporale, tenuto conto delle complessive risultanze della consulenza tecnica e delle proposte transattive fatte dalle parti (verb. ud. 20/05/2024), tali sostituzioni devono essere realizzate nell'arco temporale di cinque anni, entro la quota annua del 20%.

Al riguardo va infatti osservato, in primo luogo, che, in materia di diritti fondamentali, il giudice ordinario può imporre alla Pubblica Amministrazione non solo la cessazione, ma anche

"l'adeguamento dell'attività in modo da eliminarne le conseguenze dannose" (Cass. Sez. Un. 5668/2023); nella specie, è questa la soluzione idonea a evitare la lesione del diritto alla salute dei ricorrenti, che, per contro, non sarebbe tutelato dalla sospensione dell'esecuzione dell'intervento, richiesta in via principale, considerate le attuali condizioni dell'alberata, quali risultano dalla consulenza tecnica (p. 19 e 20).

Non va invece ordinata la predisposizione delle altre misure di mitigazione individuate dal consulente, che risultano in parte non sufficientemente determinabili (anche nella prospettiva di un'eventuale attuazione del provvedimento cautelare ex art. 669 duodecies c.p.c.; n. 1 ii) e 3); in parte non direttamente correlate alla tutela del diritto alla salute (n. 4).

Tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, le spese di lite sostenute dai ricorrenti si liquidano in Euro 8.059,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per i procedimenti cautelari di valore indeterminabile con complessità alta), con rimborso del contributo unificato e delle spese forfettarie nella misura del 15%.

Anche in considerazione delle vicende dell'ulteriore richiesta cautelare in corso di causa (Nrg 12333-1/2023), la parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/4, mentre i restanti 3/4 vanno posti a carico del resistente.

Le spese della consulenza tecnica vanno poste a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, nella misura di 1/4 e del resistente nella misura di 3/4.

P.Q.M.

Ordina al Comune di Torino, con riferimento all'esecuzione del progetto di "Manutenzione straordinaria forestazione urbana", relativamente al Lotto 3, di adottare le misure di mitigazione n. 1 i), 1 iii) e 2), come precisate in motivazione, nell'arco temporale di cinque anni, entro la quota annua del 20%;

rigetta le altre domande cautelari proposte dai ricorrenti nei confronti del Comune di Torino

liquida le spese di lite sostenute dai ricorrenti in Euro 8.059,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;

condanna il Comune di Torino a rimborsare ai ricorrenti (a eccezione di G.N.) le spese di lite nella misura di 3/4;

pone le spese della consulenza tecnica a carico dei ricorrenti (a eccezione di G.N.), in solido tra loro, nella misura di 1/4 e del Comune di Torino nella misura di 3/4.

Si comunichi.

Conclusione

Così deciso in Torino, il 30 maggio 2024.

Depositata in Cancelleria il 30 maggio 2024.